REGOLAMENTO DEL CONVITTO PROVINCIALE DI MACERATA APPROVATO...

Convitto provinciale di Macerata



REGOLAMENTO

DEL

CONVITTO PROVINCIALE

DI MACERATA

Approvato dalla Deputazione provinciale il 4 Decembre 1862. e dal Ministero della istruzione pubblica con Dispaccio 31. Gennaro 1863.

MACERATA
TIPOGRAFIA CORTESI
COND. DA M. ILARI
1863.

Agli Onorevolissimi Signori

MEMBRI DELLA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

DI MACERATA

A compiere il grave e difficile ufficio al quale Voi mi chiamaste, di ordinare e reggere il Convitto, che con sì provvido divisamento il Consiglio Provinciale e il Municipio deliberavano di fondare in questa Città già ricca d' ogni maniera di studi, mi parve necessario, da prima, acquistare qualche cognizione dello spirito degli uomini e de' luoghi a me novissimi, e delle generali consuetudini loro. Perciò solamente due mesi dopo il mio arrivo io vengo a sottoporre al vostro esame il disegno di regolamento, che andai preparando ed emendando colla solerte cooperazione del Consiglio Di-

rettivo. Fatto accorto dalle loro deliberazioni dello scopo sublime, che si proposero i degnissimi Amministratori di questa eletta provincia, di preparare alla nascente generazione una gioventù fornita di sentimenti e abitudini conformi al progresso de' tempi e ai bisogni della risorta nazione, io cercai di dare al nuovo Convitto un ordinamento atto a svolgere nel cuore de' giovinetti i nobili istinti di libertà e fratellanza, e di rispetto alle discipline necessarie alla social convivenza.

Voi vedrete, o Signori, su quali principj io pensai doversi fondare il nostro edifizio; che dalle disposizioni pratiche si fanno manifesti, meglio che da una teorica esposizione. Giudicherete ed emenderete a vostro senno: non avendo noi altro fine tranne quello di secondare i vostri voti, che ponemmo ogni studio ad interpretare.

Il regolamento adunque che ho l'onore di presentarvi dee considerarsi come la pratica applicazione delle norme espresse nelle vostre deliberazioni, nel programma vostro del 28 *Luglio* 1862 *e nel regolamento generale approvato col R. Decreto* 25 *Agosto* 1860.

Ma io frattanto dichiaro a Voi, colla franchezza che m'ispira la santità del ministero affidatomi, quello che già al pubblico ho detto col manifesto del 1 *ottobre. — Rigoroso osservatore delle leggi, porrò innanzi a tutte le altre quelle del cuore. Chè già so per prova quale potere abbia l'amore sull'animo tenero e ingenuo de' giovanetti. L'affetto adunque avrà tutto il governo dello stabilimento: il primo nostro regolamento sarà il cuore: il cuore, che è l'unico codice dei padri, il cui dolce e grande ufficio adempiamo.*

Per lungo lasso di tempo vedemmo le discipline di molti convitti intendere a frenare le più naturali e dolci espansioni del cuore, come elementi pericolosi alla

Società. — Da che cotanto abbominio, o Signori? — Dal proposito di spegnere nell' uomo il sentimento di sè medesimo. Perchè l' uomo allora doveva esser macchina serva ; e società nazionale non era. Allora governò questi stabilimenti (come governava lo stato) il sospetto d' ogni battito del cuore. E qui perciò s' infransero, entrando, i primi legami della natura, interdicendosi le relazioni persino co' fratelli e co' padri!

Ora molti vorrebbero , per dispetto degli antichi errori, volgersi all' opposto estremo: e lasciando libero sfogo al pensiero ed al cuore per si lunga età imbavagliati, i principii che allora tiranneggiarono, manomettere.

Noi , o Signori, non faremo nè l' una, nè l' altra cosa.

Noi daremo ogni nostra opera alla conciliazione pacifica degli elementi, fra' quali fu posta allora una guerra si irragionevole.

Distingueremo tanto nell' ordine de' pensieri quanto in quello de' sensi e degli affetti, i buoni dai rei: avremo come reità l' eccesso in entrambi.

Noi non divideremo l' uomo nè dall' umanità, nè da Dio. Ci studieremo invece di stringerlo ad ambedue, educando ad un tempo i sentimenti religiosi e i sentimenti sociali; e compendiando il nostro programma in questa sintesi: Religione e Patria.

Persuaso che non dalla lotta del popolo col clericato, ma dalla generale pacificazione loro , dipenda la salute della patria e il trionfo della fede , noi saremo solleciti d' infondere i semi di questa santa conciliazione negli animi de' giovinetti ; acciocchè almeno frutti nella nuova generazione quella concordia e quella prosperità, che le passioni della fresca lotta contendono alla presente.

Benedica la provvidenza all' opera nostra; e ci conceda l' ambita gloria di potere, ne' nostri anni maturi, vedere ne' giovani a noi confidati altrettanti cittadini degni di appartenere a civile e grande nazione.

Macerata 22 *Novembre* 1862.

Il Rettore

Prof. FILIPPO CHIARELLA

N. 1262.

PROGRAMMA

PER L'APERTURA DEL CONVITTO PROVINCIALE

IN MACERATA

Il Convitto istituito dal Consiglio Provinciale si uniformerà in tutto alle disposizioni dell'articolo 236, e seg. della Legge 13 Novembre 1859 e del Regolamento 25 Agosto 1860 sui Convitti Nazionali.

La Direzione del Convitto è affidata ad un Rettore, ad un Censore di disciplina, ad un Direttore Spirituale, ad un Consigliere Provinciale, ad un Consigliere Municipale, i quali cinque individui costituiranno il Consiglio Direttivo, che sarà presieduto dal Consigliere Provinciale.

I Convittori riceveranno la istruzione nelle Scuole Elementarii, nel Comunale Ginnasio pareggiato ai Regii, nelle Scuole Tecniche, e nel Regio Liceo Provinciale, da cui potranno far passaggio alla istruzione superiore nella Regia Università.

Sarà cura del Consiglio Direttivo del Convitto fare che gli Alunni ricevano una soda educazione religiosa, ed insiememente civile, non meno che fisica cogli esercizii ginnastici e militari.

Ogni Giovane cattolico dagli anni sei compiuti ai dodici potrà essere ammesso al Convitto Provinciale, e restarvi fino all'età di anni venti.

Sarà in facoltà del Consiglio di ammettere eccezionalmente per l'anno corrente a Convittori i Giovani anche di età superiore agli anni dodici a seconda delle circostanze.

I parenti o tutori del Giovane ne presenteranno analoga dimanda al Rettore corredata dell'atto di nascita, e dei documenti comprovanti la salute in istato perfetto, e il sofferto vajuolo naturale od inoculato.

L'ingresso nel Convitto avrà luogo nel giorno 15 Ottobre. Solamente in questo primo anno sarà ammesso l'ingresso in qualunque mese purchè segua nel primo giorno del mese.

Si permette ai Convittori di uscire dal Convitto una volta al mese coi Genitori, tutori, o loro delegati, sempre che non abbiano note di cattiva condotta.

---

(1) Dopo la pubblicazione del programma vennero introdotte nel Convitto le scuole elementari V. art. 194, e seg. del regol.

In durata delle vacanze scolastiche autunnali sarà permesso ai Convittori di restituirsi alle loro famiglie.

La pensione è fissata in Lire Italiane quattrocento annuali da pagarsi di trimestre in trimestre anticipatamente non diminuibile nè pei giorni di uscita nè pel tempo delle vacanze.

Qualora sieno collocati nel Convitto due fratelli la pensione sarà ridotta di Lire 5 mensili per ciascheduno: e se tre fratelli vi entrassero, il terzo pagherà solo la metà della pensione.

I Convittori dovranno pagare oltre alla pensione annua Lire Italiane quaranta per tassa d' ingresso nel solo primo anno. In correspettivo di che il Convitto dovrà fornire il letto con cortinaggio, l' armamento, ed il materiale per gli esercizi ginnastici.

In correspettivo della pensione il Convitto dovrà fornire alloggio, vitto, istruzione religiosa, educazione civile, militare fisica non che la cura Medico-Chirurgica.

Il trattamento pei Convittori sarà come appresso.

Colazione — Caffè e latte, ovvero frutta, od altro equivalente.

Pranzo — Zuppa, lesso, altro piatto di cucina, frutta e vino - pane ad arbitrio.

Cena — Zuppa, con piatto di cucina, insalata, frutta, vino pane ad arbitrio.

Quanto al Corredo ogni Convittore deve avere i sottonotati oggetti.

VESTIARIO — ALTA TENUTA — Uniforme completa da Guardia Nazionale *Ultimo Modello*.

BASSA TENUTA — *Nell' Inverno* Tunica e pantaloni di panno grigio (due mute) bonet.

Nell' Estate — Tunica e pantaloni di tela russa (due mute) bonet. I modelli della bassa tenuta sono ostensibili presso la Direzione.

BIANCHERIA — Lenzuola paja tre — fodere per guanciali paja tre — asciugatoi sei — salviette sei — camicie sei — mutande paja sei — calze paja sei — maglie tre — guanti — scarpe paja tre — pettine e spazzola — spazzole da panni e da scarpe — posata completa — un materasso — un trapunto od imbottita.

Tutti gli oggetti, che recherà il Convittore saranno al suo ingresso contradistinti col numero d' immatricolazione, che gli sarà stato consegnato dalla Direzione.

Macerata 28 *Luglio* 1862.

LA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

T. Avvocato PAOLETTI
L. Avvocato PIANESI
D. Conte GRAZIANI

REGOLAMENTO

PARTE PRIMA

FONDAZIONE E AMMINISTRAZIONE ECONOMICA

I. Primo stabilimento.

1. I locali del Convitto sono forniti dal Municipio; i mobili e tutto il materiale d'ogni natura (eccetto quanto a norma del programma 28 luglio 1862. forma il corredo de' Convittori) è a carico della provincia.

2. La manutenzione e la riparazione de' mobili sono a carico della provincia; quelle del fabbricato a carico della città.

3. La consegna dell'edefizio è fatta mediante apposito verbale da un rappresentante del Municipio alla Deputazione provinciale, che a sua volta ne fa consegna al Consiglio Direttivo del Convitto.

4. È parimente fatta dalla Deputazione provinciale consegna al Rettore, coll'intervento del Censore e dell'Economo, di tutti gli oggetti mobili; di cui si unirà al verbale un particolarizzato inventario.

5. Il Rettore sarà tenuto a far nota in appresso sull'inventario delle aggiunte o modificazioni successive.

6. Dopo l'inventario e la consegna dell'edifizio e dei mobili, essi sono a libera disposizione e sotto l'esclusiva sorveglianza del Rettore e, sotto la dipendenza di lui, del Censore; eccetto gli arredi di culto che saranno affidati al Direttore spirituale.

7. L'Economo riceve dal Rettore la consegna di tutti gli oggetti ed utensili della cucina, delle stoviglie ed argenterie, de' mobili de' magazzeni e delle dispense, delle biancherie e degli oggetti letterecci di proprietà del Convitto; delle quali cose tutte egli ha la cura e la custodia.

II. Amministrazione Economica.

8. La parte deliberativa dell'Amministrazione economica è affidata al Consiglio Direttivo; e quella esecutiva ad un Economo eletto dalla Provincia, sotto la direzione del Rettore.

Il Consiglio Direttivo consta delle persone indicate all'art. 4 del Regolamento generale approvato con R. Decreto 25 agosto 1860 ed è presieduto dal Consigliere Provinciale.

9. Il Consiglio Direttivo forma alle epoche stabilite dal regolamento generale il bilancio preventivo e il conto consuntivo divisi in due titoli — Attivo e Passivo — e in due Categorie per ciascun titolo, cioè: delle Entrate e delle Spese ordinarie, e delle Entrate e delle Spese straordinarie.

10. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo procederanno *per esercizio* a norma dei bilanci e dei conti comunali attuali; di cui si osserverà anche la forma materiale.

11. Appena il bilancio annuale avrà ottenuta l'approvazione della Deputazione provinciale il Rettore compilerà e rimetterà all'Economo lo Stato o *Ruolo delle riscossioni* da operarsi nell'esercizio; lasciandovi uno spazio sufficiente per aggiungervi gli articoli suppletivi, che si verificassero dopo detta approvazione, e un titolo per riportarvi in appresso, cioè dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio anteriore, gli articoli rimasti ad esigere sul medesimo.

12. L'Economo terrà un *registro* su cui noterà di mano in mano che avvengono le *riscossioni*. Tale registro sarà annuale, cioè per esercizio.

Un altro eguale ne sarà tenuto pei *pagamenti*.

13. Le riscossioni e i pagamenti relativi all'esercizio continueranno ad operarsi sino al 31 marzo dell'anno successivo. E perciò dal 1 gennaio al 31 marzo saranno in attività due registri tanto per le entrate, come per le spese; cioè quello dell'esercizio scaduto col 31 dicembre e quello dell'esercizio cominciato col 1.° gennaio.

L'Economo avrà somma avvertenza di notare le riscossioni e i pagamenti sui registri dell'esercizio a cui appartengono.

14. La parte attiva del bilancio comprende:

1.° Le rimanenze attive degli anni precedenti.

2.° L'annuo assegno ordinario che la Deputazione provinciale fisserà all'approvazione del preventivo.

3.° Le pensioni e le tasse di primo ingresso de' Convittori.

4.° Le indennità pagate dai Convittori per la lavatura e per le minute riparazioni de' corredi.

5.° I sussidj straordinarii, che il Convitto potesse avere dal Governo o d'altrove, e qualunque entrata imprevedibile.

6.° Gli assegni straordinarii da sovraimporsi nel bilancio provinciale pel pareggiamento del bilancio passivo.

La parte passiva si compone.

1.° Degli assegnamenti agli ufficiali e impiegati del Convitto.

2.° Delle spese d'ufficio, cioè registri, carta, inchiostro, stampati, posta ecc.

3.° Della provvista e manutenzione de' mobili, delle stoviglie, biancherie e utensili e delle lavature.

4.° Delle provviste dei viveri, del carbone e della legna.
5.° Delle spese sanitarie.
6.° Delle provviste di oggetti di giornaliero consumo.
7.° Delle spese casuali e imprevviste.
8.° Delle spese straordinarie.

15. Le provvisioni saranno fatte ad appalto od economia secondo le circostanze; ma in massima e possibilmente ad appalto; in particolare quelle del pane, del riso, delle paste, delle carni fresche, del vino, dell' olio, del carbone, della legna, del formaggio, del lardo e dello strutto.

16. Gli appalti saranno dati per forniture annuali a norma dell' art. 16. del regolamento generale, sulle condizioni che si fisseranno dal Consiglio Direttivo, e sull' esempio delle forniture a' corpi militari.

17 Tutte le provvisioni di viveri sia all' ingrosso che al minuto entrano nello stabilimento a richiesta e diligenza e dietro buono o ricevuta dell' Economo, che ne ha anche la custodia e la cura, e provvede con esse alla preparazione de' pasti giornalieri secondo le istruzioni che ha dal Rettore.

18. A tal fine é posta sotto la sua diretta dipendenza la servitù addetta alla cucina, e (per quanto riguarda questo servizio) alla compra dei viveri: la quale servitù però rimane nel resto soggetta all' autorità del Rettore, e alla sorveglianza del Censore.

19. I pagamenti in forma definitiva regolare e da descriversi nel *Registro* dell' esercizio saranno fatti dietro ordine scritto del Rettore sul quale l' Economo dovrà riportare la quietanza del percipiente.

20. I fornitori ad appalto riceveranno il mandato di pagamento alle epoche fissate dai loro contratti, e dietro presentazione dello stato delle somministranze fatte, corredato dei buoni dell' Economo staccati da registro a matrice.

21. Il mandato delle provvisioni fatte ad economia è spedito dietro parcella definitiva e pedissequa dichiarazione dello Economo d' avere avuto gli oggetti provvisti.

22. Delle minute spese giornaliere di cui il Rettore darà incarico all Economo, sarà da questi tenuto un registro privato e presentata nota o cònto ogni mese, per averne il mandato regolare previo esame del Consiglio Direttivo.

23. Il Rettore al primo d' ogni mese farà richiesta alla deputazione Provinciale del mandato di pagamento di tutti gli stipendiati e salariati; la quale lo rilascierà o sulla cassa della provincia, o sull' Economo se conoscerà che abbia fondi.

24. Alla deficienza che occorrerà sopportare ne' primi anni di fondazione del Convitto sarà primamente provvisto con quan-

to potesse sopravanzare del fondo assegnato nel bilancio provinciale pel primo stabilimento.

25. Il Censore, coll' intervento del Consigliere Provinciale Presidente del Consiglio Direttivo e sulla scorta dell inventario tenuto dal Rettore, farà ogni anno negli ultimi giorni di dicembre la rivista di tutti gli oggetti mobili del convitto, anche consegnati all' Economo ; e farà una relazione.

26. Le relazioni annuali rimarranno tutte annesse all' inventario.

27. Egli farà parimenti ne' primi di gennaio uno stato di tutte le provvisioni esistenti, col calcolo del costo corrispondente; per potere, dopo fatto il conto consuntivo dell' esercizio, constatare il vero risultato economico di esso.

28. Per le spese di primo stabilimento sarà fatto dall' Economo un conto distinto e particolare appena siano esse giunte al loro compimento e non più tardi del 31 dicembre 1862.

29 Un conto parimente distinto sarà da lui presentato per le entrate e le spese estranee al primo stabilimento e relative allo scorcio dell' esercizio 1862.

Questo conto sarà susseguito dallo stato di cui all' art. 27.

30. Quindi il primo esercizio regolare verrà ad essere quello del 1863: pel quale il Consiglio Direttivo formerà il bilancio preventivo al principio di gennaio dello stesso anno, per potervi tener conto de' risultati dello stato prescritto dall' art. 27.

31. Per la contabilità dell' Economo colle famiglie de' Convittori sarà da lui, oltre i suddetti, tenuto un registro detto di matricolazione; su cui saranno notati alla colonna o foglio di ogni Convittore tutte le riscossioni operate.

32. Ogni famiglia ha dal Rettore un libretto d' ammissione del Convittore; su cui saranno fatte dall' Economo le ricevute, e la descrizione del corredo a lui consegnato.

PARTE SECONDA

REGGIMENTO DISCIPLINARE INTERNO

III. Dei Convittori.

33. I Convittori, dopo l'ammissione fatta ne' modi fissati dal regolamento generale, sono presentati al Rettore dai genitori o da altra persona da essi incaricata, che dovrà fornirgli le necessarie nozioni sul carattere, sulle abitudini e sul grado d'istruzione loro.

34. I Convittori sono tutti uguali avanti ai Superiori e avanti al regolamento: e sono tutti egualmente trattati sotto ogni rispetto, come membri d'una sola famiglia.

35. Essi sono divisi per compagnie. La Compagnia è suddivisa in dormitorii secondo il numero e l'età.

36. Ognuno dee rimanere regolarmente nella propria compagnia e nel proprio dormitorio, nè può entrare in altri senza il permesso dell'Istitutore che vi è preposto.

37. È vietato ai Convittori l'ingresso nei dormitorii fuori delle ore prescritte.

38. Essi seguono in tutto le direzioni e gli ordini degli Istitutori; che sono l'organo ordinario e diretto dell'Autorità del Convitto in faccia a loro.

39. Devono tenersi pronti a rispondere immediatamente alle chiamate de' diversi esercizii segnati nell'orario disciplinare, alla cui osservanza sono rigorosamente soggetti.

40. Hanno cura del vestiario e d'ogni altro oggetto sia scolastico, che di corredo o di mobilia loro affidato; e li tengono con ordine, badando di non occupare ed ingombrare mai oltre lo spazio loro assegnato.

41. Tengono ciascuno una nota o inventario di tutti gli oggetti di qualunque genere da essi tenuti in Convitto; la quale devono presentare in ogni rivista.

42. Il permesso d'uscita dai dormitorii non è concesso che ad uno alla volta; e deve essere usato con tutta la speditezza compatibile col bisogno per cui è dato.

43. Fra loro conversano frattelevolmente in ogni luogo, pur guardandosi sommamente da ogni atto e parola men che urbana e civile.

44. Possono scambievolmente aiutarsi, occorrendo, ne' bisogni reciproci: ma dee ognuno, facendo da sè, evitarne il bisogno, considerando che se l'aiutare altrui è gentilezza, l'incomodare è rozzezza.

45. La libertà di conversare, di cui all'art. 43, è sempre non solo ne' limiti della decenza, ma co' riguardi dovuti alle circostanze del tempo e del luogo.

Quindi maggiore nella ricreazione, minore ne' passeggi, riservatissima negli studii, sospesa affatto nell' oratorio.

46. I Convittori che frequentano le scuole esterne devono dare esempio di ordine e diligenza nello studio.

Le mancanze commesse negli stabilimenti scolastici saranno doppiamente punite.

47. È proibito ai Convittori di dare commissioni ai camerieri od altre persone di servizio; ma devono per quanto loro abbisogni rivolgersi al loro Istitutore.

48. Devono i Convittori rispetto, ubbidienza e sommissione affettuosa ai Superiori: e si abituano nel convitto a trattare i domestici con quella urbanità e carità, a cui dà loro diritto la civilizzazione e il grande principio dell' uguaglianza cristiana.

49. Avendo ragione di dolersi, se sarà di altro Convittore si rivolgeranno all' Istitutore; se de' domestici, a questo o al Censore; se dell' Istitutore, al Censore; se del Censore, al Rettore.

50. Ad ogni Compagnia sono preposti alcuni graduati, i quali nell' esercizio delle proprie funzioni saranno dai non graduati ubbiditi.

51. I graduati vengono eletti o rinnovati ogni anno in dicembre dal Consiglio Direttivo a premio dello studio, della diligenza e della buona condotta.

Il Convittore che andò soggetto alla pena della degradazione non è più eleggibile.

52. I graduati comandano le squadre, cooperano ai loro movimenti, guardano che i loro compagni procedano silenziosi in contegno militare e nel posto prestabilito: e precedono gli altri col buon esempio nell' osservanza di tutti i regolamenti scolastici e disciplinari.

IV. Dello Studio.

53. Vi ha una sala di studio per ciascuna Compagnia, ovvero per ciascun dormitorio, secondo la possibilità e il bisogno.

In ciascuna sala i giovani sono distinti secondo il corso che frequentano.

54. Nella sala di Studio non è lecito istituire conversazioni. Vi regna, in massima, assoluto silenzio. Brevi domande e brevi risposte soltanto e sotto voce sono lecite tra compagni dello stesso corso a puro schiarimento de' còmpiti e delle lezioni.

55. Durante lo studio un Istitutore rimane in ciascuna sala per mantenervi l'ordine, la tranquillità, il silenzio e l'attività del lavoro.

56. Visitano frequentemente gli studii anche gli altri Superiori del Convitto: principalmente il Rettore, che si accerta della diligenza dello studio e del profitto dei giovani, per dare le opportune notizie ai parenti.

57. Ogni giovane custodisce nell'armario che gli è assegnato nella sala di studio i proprii libri, e non tiene a mano che i testi scolastici e quelli che adopera nello studio immediato che fa.

58. A nessuno è lecito servirsi de' libri, de' quaderni, della carta o di qualsiasi oggetto di un altro senza il suo libero assenso.

59. Delle mancanze commesse nella sala di studio gli Istitutori dovranno sempre rendere informato il Rettore.

60. Gli Istitutori e il Censore avranno cura che i giovani nella sala di studio adempiano innanzi tutto ai doveri delle rispettive scuole.

61. Il Convittore che, passato il tempo dello studio, non ha finito il dovere scolastico potrà essere obbligato a rimanervi finchè l'abbia soddisfatto.

62. Ogni mattina di lezione il Censore, dieci minuti prima della partenza dei Convittori per la scuola, condurrà uno di essi estratto a sorte al Rettore, che visiterà i suoi compiti e lo interrogherà sulle sue lezioni.

V. Degli esercizi religiosi

63. Riguardo agli esercizii religiosi i Convittori dipendono principalmente dal Direttore spirituale.

64. Gli esercizii religiosi consistono.

(a) Nell'ascoltare la messa ne' giorni festivi ed in tutti i giorni di vacanza.

(b) Nell' istruzione evangelica e catestica ogni Domenica.

(c) Nella frequenza de' sacramenti.

L' istruzione evangelica e catestica è sospesa dal 15 agosto al 1.° novembre.

65. L' intervento a' suddetti ufficii è obbligatorio.

Però riguardo ai Sacramenti l'obbligo assoluto non si estende che al compimento del precetto pasquale.

Il Direttore spirituale tuttavia avrà cura di preparare i Convittori alla confessione e comunione ogni due mesi, e nelle solennità del Natale, della Pentecoste e dell' Assunta.

Il precetto pasquale potrà anche per cura dei parenti farsi adempiere alla parrocchia del domicilio del Convittore.

66. I Convittori hanno la libera elezione del Confessore, e potranno essere condotti a quello scelto da loro, ov'esso non potesse aversi all' oratorio del Convitto. A questo accompagnamento provvederà il Rettore, ragguagliandone il Direttore spirituale.

Nonostante il Direttore medesimo provvederà che si trovino sovente nell'oratorio e nelle ore e contingenze più opportune alcuni confessori.

67. A tutti i suddetti esercizj i Convittori intervengono in alta tenuta, e colla riverenza dovuta ai medesimi e al luogo sacro.

68. È pure obbligatorio l'intervento dei Convittori alla breve orazione del mattino e della sera, che si farà in comune nell'oratorio.

69. Occorrendo l'istruzione religiosa per preparare i Convittori alla cresima, alla prima confessione e alla prima comunione, il tempo per questa istruzione sarà tolto da quello della ricreazione interna.

70. Nell'adempiere a questi doveri di religione i giovani porteranno bene scolpito nella mente, che l'uomo il quale non sente i vincoli d'amore, di riconoscenza ed ossequio che ha verso Dio, sentirà molto meno quelli che lo legano alla famiglia, agli amici, alla patria: e (checchè voglia dirsi in contrario) non potrà mai riuscire un ottimo cittadino.

VI. Degli esercizii ginnastici e militari.

71. L'istruzione ginnastica e militare essendo data nel corso secondario degli studii classici e tecnici, il Convitto si limita a fare esercitazioni coordinate coll'istruzione, che i giovani Convittori riceveranno colà.

A questo fine il Censore li accompagnerà ed assisterà all'istruzione medesima, per quanto lo consentirà l'Autorità, che presiede ad essa.

72. Le esercitazioni del Convitto si praticheranno nei locali delle ricreazioni esterne.

Però le prime esercitazioni militari del passo, degli allineamenti, delle marcie e simili senz'armi, potranno anche farsi nelle gallerie del Convitto e nelle sale di ricreazione interna.

73. Gli esercizii ginnastici e militari saranno diretti dal Censore. Pe' ginnastici però potrà anche usarsi un apposito Istitutore, e principalmente il maestro che insegna la ginnastica nelle Scuole secondarie.

74. Essi hanno luogo ne' giorni e nelle ore fissate dall'orario disciplinare e non altrimenti.

75. Saranno alternati da lezioni di danza, ne' giorni che si destineranno dal Rettore, secondo i mezzi pratici che si avranno.

76. I locali e tutti gli strumenti relativi agli esercizii ginnastici e militari sono sotto la custodia diretta del Censore.

77. Allorquando il Convitto riesca ad ottenere i mezzi necessarii, i Convittori atti a ciò saranno esercitati ne' principii d' equitazione, per abilitarli al cavalcare e alla guida de' cavalli e de' cocchi.

VII. De' ricreamenti.

§. I. Ricreazioni interne

78. Non contati i riposi che si lasceranno d' un quarto di ora dopo la colazione e di un quarto d' ora avanti il pranzo, le ricreazioni interne hanno luogo tutti i giorni dopo il pranzo e dopo la cena.

79. Il ricreamento dopo il pranzo è sedentario o di moto, a piacere, nelle sale e negli atrii e gallerie a ciò destinate.

80. Il ricreamento serale è sedentario, ha luogo in sale comuni, ed è affatto *famigliare*.

81. Si terranno tuttavia alcune volte fra l' anno, nelle sere indette dal Rettore, ricreazioni di *Società*; alle quali prenderanno parte anche i Superiori del Convitto e (volendo essi onorarle) anche gli altri membri del Consiglio Direttivo e la Deputazione provinciale.

A queste s' interverrà dai Convittori in *alta tenuta* e si terrà il rigoroso contegno delle Società di rispetto.

82. Le ricreazioni interne saranno provvedute di bigliardo, di scacchi, dama, domino, tombole e palle.

Il giuoco di quest' ultime si praticherà soltanto nelle gallerie, e ne' locali degli esercizj ginnastici.

83. Tutte le ricreazioni sono governate dagli Istitutori, eccetto quelle di *Società*, delle quali ha il governo il Censore.

84. Nelle ricreazioni di Società si procurerà che i Convittori, i quali attendessero alla musica, diano saggio di suono e di canto.

85. Il Rettore potrà permettere in Carnevale una Società con ballo, e accordare ai Convittori facoltà di mascherarsi.

§. II. Ricreazioni esterne

86. Le ricreazioni esterne consistono in *passeggi*, *corse* ed *escursioni*.

87. Le *passeggiate* hanno luogo entro la città e intorno ad essa; le *corse* nelle adiacenze; e le *escursioni* in perlustrazioni di paesi, villaggi o città vicine.

88. Il passeggio si fa ogni giorno dopo le scuole pomeridiane.

Le corse il giovedì e le altre vacanze semplici e i dì festivi.

Le escursioni in uno dei giorni di doppia vacanza.

89. Il passeggio della festa si farà in alta tenuta, le altre ricreazioni esterne in bassa tenuta.

90. Nelle corse ed escursioni i giovani appena usciti dalla città e suoi dintorni avranno piena libertà dalle file, e facoltà di conversare e sollazzarsi a piacere; purchè non si discostino dalla presenza dell' Istitutore e ne seguano le direzioni.

91. Le squadre per le passeggiate, corse ed escursioni non devono esser sempre egualmente composte, ma variate e ricomposte a cura del Censore il più spesso possibile e anche ogni volta.

Ad ogni Istitutore può essere affidata qualunque squadra.

Vi sarà fatta a posta promiscuità, regolata dal senno del Censore, di grandi e di piccoli, quando questi possano prendervi parte.

92. Si avrà cura che i recinti delle ricreazioni fatte in luoghi clausurati (nelle quali, a differenza delle passeggiate e corse, le squadre saranno distinte di grandi e di piccoli) siano fornite dei mezzi degli ordinarj trastulli in cui predomini il moto e l' esercizio delle membra.

93. Nelle ricreazioni in cui ha luogo la unione dei grandi coi piccoli si avrà somma cura, che fra i trastulli dei grandi sia quello di trattenersi coi piccoli, gustare l' ingenua candidezza di essi, e risvegliare le loro curiosità naturali e soddisfarle; sicchè la ricreazione sia reciproca educazione de' cuori e degli intelletti.

94. Nelle ricreazioni si lascierà accesso alle facezie e alle arguzie, che esilarano lo spirito senza offendere e correggono. E si abitueranno i giovinetti a non rendersi permalosi e suscettivi delle piacevolezze fatte senza animosità e indiscretezza.

95. Tutti gli oggetti di ricreazione sono posti sotto la custodia degl' Istitutori, che li faranno dagli stessi giovani riordinare e allogare dopo il ricreamento, alla loro presenza.

§. III. Della Declamazione

96. La declamazione formerà uno dei mezzi di ricreazione de' Convittori, e comprenderà la declamazione oratoria, poetica e drammatica.

97. Durante l' anno sarà limitata ad alcuno de' brani o scritti de' classici studiati già nella scuola.

98. Nelle vacanze autunnali si estenderà ad altri brani o scritti e a commediole da recitarsi nella sala delle esercitazioni ginnastiche.

99. Alla recita delle commediole potranno essere invitate le famiglie de' Convittori e potrà anche intervenirvi la Deputazione provinciale.

100. All' insegnamento della declamazione provvederà il Rettore o direttamente o colla scelta di persone capaci.

101. Da lui pure saranno designati i temi o le produzioni da studiarsi e declamarsi.

102. Lo studio de' temi e l' esercizio della declamazione non potrà farsi che nelle ore di ricreamento.

103. Le spese per le preparazioni ed esecuzioni delle recite saranno fatte dal Convitto.

104. I Convittori hanno obbligo di accettare l' incarico di studiare e declamare que' brani, o scritti, o parti di commediole che vengono loro assegnate dal Rettore, o da chi è da lui destinato a dirigere gli esercizii di declamazione.

§. IV. De' Viaggi autunnali

105. Il Rettore nelle vacanze autunnali farà, potendo, con alcuni Convittori un viaggio d' istruzione, che potrà durare da 10 a 15 giorni, per farli acquistare pratica conoscenza delle città principali d' Italia, delle loro istituzioni e de' loro monumenti.

Avrà cura che apprendano intanto le avvertenze e nozioni necessarie nel viaggiare.

106. A prender parte a questi viaggi sono ammessi solamente i giovani delle scuole secondarie e universitarie premiati o segnalati per istruzione, studio e condotta, in numero non maggiore di sei.

Sarà inoltre necessario il consenso de' genitori.

107. Le spese del viaggio saranno a carico del Rettore e de' Convittori; e vi contribuirà anche il Convitto, se le sue forze economiche lo permetteranno.

108. Alcuni fra i giovani più abili saranno dal Rettore incaricati della relazione del viaggio: e quella che riuscirà la migliore sarà trasmessa alla Deputazione provinciale.

VIII. Del pranzo ed altre refezioni.

109. La colazione, il pranzo e la cena de' Convittori sono fatte in comune.

110. A tavola saranno separati i piccoli dai grandi, e gli Istitutori pranzeranno con essi alle medesime tavole.

111. Tutti e tre i pasti sono eguali per tutti, sia pe' Convittori, che per gli Istitutori ed altri Superiori.

112. Le porzioni pe' Convittori sono distribuite fatte e eguali per tutti. Una piccola differenza però sarà fatta nelle dosi del

vino tra i grandi e i piccoli: e quello di questi ultimi sarà adacquato nelle dosi che fisserà il Rettore.

113. Nell'inverno la frutta della sera con poco pane sarà distribuita all'Ave-Maria, cioè prima dello studio, per poter protrarre questo a sufficienza senza averlo a riprendere dopo cena.

114. Invece della frutta del pranzo e dell'insalata della sera potrà esser data per ordine del Rettore due volte la settimana qualche pasta o dolce. E alcuna volta, invece di una delle due cose, cioè insalata e frutta, si darà salato o formaggio.

115. Ogni Convittore ha diritto di domandare, prevenendone a tempo, invece del caffè e latte alla colazione, la frutta, il formaggio, il salato, od uova.

116. I cibi del pranzo e della cena saranno frequentemente variati, la maggior parte semplici, e sempre sani e convenienti all'età giovanile.

117. Pe' cibi, i quali non piacessero ad alcuno, non è fatta sostituzione, salvo che dipendesse da indisposizione di salute. Nel qual caso il Cameriere dovrà domandare le disposizioni occorrenti dal Rettore o dal Censore.

118. Saranno osservati i giorni di magro; salvo il caso di malattia, o quello in cui per ragione di gracilezza fosse altrimenti richiesto dai genitori.

119. Vi sarà aggiunta di un piatto o di un dolce ne' giorni del Natale, della Pasqua, di tutti i Santi, delle feste nazionali e in quella per l'annessione, e il giorno della nascita del Re.

120. In questi giorni il Rettore, il Direttore Spirituale e il Censore pranzeranno anch'essi in comune.

121. La colazione, il pranzo e la cena sono preceduti da una breve preghiera o giaculatoria, che per tutti farà ad alta voce il Convittore più giovane; e chiusi dall'orazione di ringraziamento.

122. Non sarà mai permesso d'intraprendere lo studio immediatamente dopo il pranzo e la cena; nè dopo la cena di andare diritto a letto: ma dovrà sempre frapporsi la tregua portata dall'orario disciplinare.

IX. Della polizia e decenza.

123. I Convittori sono tenuti a mantenere sempre somma politezza nella persona, nelle vesti e in ogni loro cosa.

124. Facili al lavarsi anco nella giornata (specialmente dopo le ricreazioni) non potranno giammai omettere la lavatura della faccia e delle mani, nè la scopatura delle scarpe e degli abiti, che devono fare da sè ogni mattina.

125. Ogni giovedì un numero de' Convittori per turno, nelle

ore che secondo la stagione e la temperatura regolerà il Censore, prenderà un bagno di circa un quarto d'ora, e farà la polizia generale del corpo.

126. Ai bagni presterà aiuto e assistenza il Cameriere e li sorveglierà il Censore, onde siano eseguiti coi riguardi igienici necessarii perchè non tornino di nocumento alla salute dei giovinetti.

127. Contemporanea ai bagni sarà pure la pulitura delle unghie delle mani e dei piedi, che dovrà inoltre ripetersi frequentemente.

128. I capelli saranno bene ravviati ogni mattina da ciascun Convittore con ambedue i pettini. Ogni quindici giorni saranno ravviati dal barbiere dello stabilimento, e tosati ove d'uopo.

129. È poi sommamente raccomandata la politezza ne' quaderni e ne' libri, che è indizio dell'ordine della mente. Ed è severamente proibito il lurdare in qualsiasi modo i banchi, gli arredi, i mobili e i muri.

130. Il Convittore, che non siasi preparato polito negli abiti e nella persona all'ora destinata, non potrà essere ammesso al passeggio.

131. È proibito d'uscire dai dormitorii meno che interamente vestiti, o in essi rimanere con meno di quelle vesti, che anche in famiglia richiede la civiltà e la decenza.

132. La polizia e la decenza sono volute ancor più negli atti e nelle parole, essendo rigorosamente punito non solo ogni discorso od atto che offenda la moralità e la creanza, ma altresì que' trasporti d'animo e quelle intemperanze che deformano e degradano l'uomo e di dentro e di fuori.

133. Saranno poi i giovani gradatamente tenuti all'osservanza di quelle leggi di urbanità e di civiltà che sono introdotte dalle consuetudini, in ordine alle persone, alle circostanze ed ai luoghi, le quali saranno state di mano in mano insegnate nel Convitto.

X. Delle riviste.

134. Le riviste ordinarie e generali hanno luogo nel secondo e nell'ultimo giovedì d'ogni mese, nell'ora in cui gli altri giorni si hanno le scuole della mattina.

135. In esse i Convittori sottopongono, dopo datovi perfettissimo assetto, il vestiario e gli oggetti da loro tenuti, alla visita del Censore; il quale fa i rapporti che occorresse, al Rettore.

136. Della mancanza e dello sciupamento di tali oggetti sarà subito data parte ai parenti.

137. Le riviste straordinarie e parziali sono fatte dal Censore frequentemente e saltuariamente, nelle visite che da esso vengono praticate tutti i giorni ai dormitorii e alle sale di studio.

138. Nelle riviste tanto generali che parziali i Convittori devono presentare al Censore non solo gli oggetti del corredo obbligatorio, ma qualunque altro ne abbiano seco, compreso il denaro e le lettere.

Del denaro non potranno avere che quello denunciato al Censore e da lui permesso, con obbligo di tener nota d' ogni spesa o impiego del medesimo.

139 Il Censore ha facoltà di esaminare minutamente tutti questi oggetti: gli è però rigorosamente proibita la lettura delle lettere; delle quali ha soltanto diritto di conoscere la provenienza.

140. Egli ha pure la facoltà di ritirare tutti quelli oggetti che non fosse conveniente di lasciare a mani de' Convittori, per consegnarli al Rettore, che li porrà a disposizione de' parenti.

141. Le riviste ordinarie saranno passate nelle forme militari.

XI. Dei Congedi.

142. I congedi temporarii dal Convitto sono accordati dal Rettore.

143. Essi non possono esser dati, che per assoluto bisogno e sulla domanda dei genitori o di chi fa le loro veci.

144. La durata dei congedi dipende dalla natura dei bisogni, e sarà sempre il più breve possibile.

145. Alla concessione del congedo del Rettore dovrà sempre precedere quello dei Direttori delle scuole frequentate dal Convittore, o, in difetto di questa, una deliberazione del Consiglio Direttivo.

146. Il giovane, che riceve il congedo, dev' essere ritirato e ricondotto dai genitori o da persona da loro incaricata.

147. Se la persona che lo riconduce non è uno dei genitori o altro prossimo parente autorevole, il giovane dev' essere accompagnato da dichiarazione di buon portamento tenuto durante il congedo, spedita dai genitori o da chi ne tiene le veci.

148. Il giovane, in compagnia della persona che lo riceve all' uscita e lo riconduce, deve, partendo, lasciar nota degli oggetti che porterà seco, all' Istitutore; il quale al ritorno verificherà se siano tutti riportati e in che stato, e in caso di mancanza o di eccessivo degradamento ne farà rapporto al Rettore e al Censore.

149. Il giovane congedato dovrà innanzi di uscire e appena ritornato presentarsi al Censore; e per il tempo dell' assenza non potrà aver luogo alcun diffalco sulla pensione.

XII. Delle relazioni co' parenti e cogli esterni.

150. I Convittori hanno piena libertà di corrispondere colle loro famiglie e con altri parenti ed amici.

151. Nessuna lettera però può essere inviata, che col mezzo del Censore, nè giungere loro che per esso.

152. Nessuno può aprire le lettere nè spedite, nè ricevute dai Convittori, quando siano pervenute o spedite pe' mezzi ordinarii.

153. Le lettere clandestine o sospette di corrispondenze perniciose o riprovevoli saranno trattenute e consegnate ai parenti, che le apriranno in presenza del giovane e del Rettore.

154. A chiunque è lecito di visitare i Convittori, purchè nelle ore di riposo o ricreazione interna.

155. Nessuno ha diritto di presenziare le visite de' membri della famiglia del Convittore, cioè degli ascendenti, e dei congiunti di primo e secondo grado di consanguinità e affinità, purchè maggiori di età: e salvo il divieto proveniente dalle persone che li collocarono nel Convitto, o particolare motivo.

Per gli altri tutte le visite potranno essere presenziate dal Rettore o dal Censore.

156. Il Rettore dovrà destinare il Censore od uno degli Istitutori ad assistere alle lezioni o ripetizioni, che d' ordine de' parenti si facessero dare ai Convittori: salvo che i ripetitori fossero pubblici insegnanti.

157. Nessuna cosa può essere consegnata o data ai Convittori da parenti od estranei senza la presenza del Rettore, del Censore o dell' Istitutore.

158. I Convittori possono essere autorizzati dal Rettore a recarsi, in caso di gravi bisogni, presso le loro famiglie per conferire con esse. Ma meno l' assoluta necessità di tale autorizzazione saranno invece, occorrendo, invitati i parenti al Convitto.

159. L' uscita dal Convitto non può mai concedersi senza l' accompagnamento dell' Istitutore o altra persona delegata dal Rettore, se il giovane non è ritirato direttamente dalla famiglia o da persona autorevole da loro incaricata.

160. Il Rettore potrà, a titolo d' onoranza alla saviezza esemplare e allo studio, affidare ad alcuno de' Convittori l' accompagnamento d' una squadra dal Convitto alle scuole da lui pure frequentate e viceversa.

161. Ai Convittori non è lecito fermarsi per via a confabulare con alcuno, quando sono nella squadra, senza il permesso dell' Istitutore. Fan però il saluto militare ai parenti, ai conoscenti e agli amici. Il saluto di uno obbligo al saluto tutta la squadra.

XIII. Delle malattie.

162. Affinchè possa immediatamente essere provveduto ai bisogni urgenti in casi di malattia anche improvvisi, l'infermeria del Convitto sarà sempre fornita di alcuni letti perfettamente montati, e de' materiali, utensili ed oggetti di servizio sanitario più comuni.

163. Il giovane che cade ammalato sarà immediatamente separato dagli altri. E appena reso necessario il decubito sarà posto sotto cura medica.

164. Il rapporto medico sarà tosto dal Rettore spedito alla famiglia o alla persona da essa incaricata.

165. Una persona di servizio sarà subito ed esclusivamente destinata alla cura dell'ammalato sotto la direzione del Direttore spirituale; che prenderà gli opportuni concerti col Rettore per assicurare al malato la dovuta assistenza.

166. Il Rettore potrà, ove lo creda conveniente, chiamare consulto medico a spese del Convitto.

167. I Genitori o loro rappresentanti hanno diritto, ove sia possibile, di esportare l'infermo fuori del Convitto: come pure d'assisterlo personalmente, o farlo assistere da persona di loro fiducia.

A tal fine il Convitto provvederà loro, possibilmente, alloggio e vitto sulla semplice corrresponsione delle ordinarie pensioni de' Convittori; ove questi non preferiscano provvedersi il vitto di fuori: nel che saranno anche serviti dai domestici del Convitto.

168. Non sarà mai permesso l'ingresso o la presenza nelle camere dell'ammalato di un numero maggiore di persone di quello consentito dal medico.

169. In caso di gravità della malattia e dell'assenza dei parenti il giovane non verrà mai abbandonato dalla presenza del Rettore, o del Direttore spirituale o del Censore, che gli useranno tutte le effettuose cure di padri.

170. I Genitori e loro rappresentanti hanno facoltà di commetter la cura medica a Sanitarii di loro confidenza e di tenere consulti, a loro spese.

171. Nel caso che la malattia sia contagiosa o epidemica il Rettore col parere del medico prenderà colla famiglia dell'ammalato i concerti necessari, perchè la sua traslazione fuori del Convitto sia fatta al più presto possibile colle dovute cautele.

172. Gli ufficii di religione, ove accada, verranno somministrati piuttosto con facilità che con riluttanza, dietro concerto preso tra il Rettore, il Direttore spirituale ed il medico.

Essendo presente il padre o la madre avranno essi pienissima facoltà di disporre su ciò.

173. In caso di diffusione di malattie epidemiche o contagiose, il Convitto potrà esser chiuso temporariamente con sospensione delle pensioni sino alla riapertura: e dovrà esserlo immediatamente, ove fosse invaso dall'epidemia, e ciò sempre previi i concerti colla Deputazione provinciale.

Il Rettore darà le disposizioni necessarie per la restituzione de' giovani alle famiglie e per la cura degli ammalati.

Nessuno degli ufficiali o domestici del Convitto può in tali circostanze abbandonare lo stabilimento, finchè vi siano Convittori, sotto pena di assoluta dimissione.

174. In questi casi il Consiglio Direttivo o il Rettore governano lo stabilimento con disposizioni straordinarie, che renderanno sospesa qualunque altra contraria del regolamento.

XIV. Del corredo.

175. Gli oggetti del corredo devono, entrando, consegnarsi all'Economo, e quindi da questo al Censore.

176. Il Censore consegna ad ogni giovane per mezzo dell'Istitutore, appena avvenuto l'ingresso del Convittore, gli oggetti seguenti:

Alta e bassa tenuta
Due mutande
Due paia calze
Due paia guanti
Due camicie
Due paia scarpe
Due asciugatoi
Due salviette
Pettini; e spazzole da capo, da abiti e da scarpe.

177. Sarà fatta la muta pel bucato ogni settimana alla domenica mattina e all'atto della polizia, de' seguenti oggetti:

De' due asciugatoi
Delle due salviette
Delle due camicie
D' un pajo di mutande
D' un paio di calze.

Quella de'lenzuoli e delle fodrette sarà fatta ogni due domeniche.

A tal fine gl' Istitutori coll' opera de' Camerieri si procureranno dal Censore gli oggetti politi, e gli faranno avere quelli da lavare ritirati dai Convittori.

178. Il Censore passerà questi oggetti a rivista per riprovare e impedire lo sciupamento di essi, e provvedere alle riparazioni occorrenti.

179. Delle maglie due saranno consegnate ai Convittori al principio dell' inverno dietro avviso del Rettore; per essere ri-

cambiate ogni mese. Al cessare dell'inverno saranno tutte ritirate e ricustodite dal Censore.

180. Gli oggetti letterecci, cioè il paglione, il materasso, i guanciali, le foderette e i lenzuoli in servizio e la coperta di stagione sono dal Censore consegnati al Cameriere, che ne è responsabile.

181. Il Convitto disonera le famiglie de' Convittori, a cui piaccia, mediante la corresponsione di L. 2. 5 il mese da pagarsi a trimestri anticipati in aumento delle pensioni, dal carico della lavatura e delle minute riparazioni casalinghe agli abiti e alla biancheria.

182. Le famiglie de' Convittori che riservano a sè quest' onere dovranno far ritirare gli oggetti da lavarsi ogni lunedì mattina dal Censore, e restituirli al medesimo lavati e rassettati nel corso della stessa settimana.

183. Le posate de' Convittori sono consegnate dal Censore al Cameriere incaricato del servizio di tavola, che ne è responsabile.

XV. Norme disciplinari generali, premii e pene.

184. I giovani segnalati per buona condotta, studio e disciplina riceveranno ogni mese un biglietto di merito: e saranno scritti sopra la tabella d' onore, che ogni mese sarà pubblicata nella sala di ricevimento.

185. È bandito dal Convitto ogni uso di pene corporali; ma si osserverà riguardo ai premii e alle punizioni rigorosamente quanto è prescritto dagli articoli 52 e seguenti del Regolamento 25 agosto 1860.

186. La chiusura nella *Camera di riflessione* non si protrarrà oltre a un giorno e una notte: e pei ragazzi al disotto di 10 anni o timidi, oltre al giorno.

Nei tentativi di fuga o evasione si protrarrà fino all' arrivo dei genitori o loro incaricati, che saranno chiamati con tutta sollecitudine.

187. Avverandosi il caso dell' espulsione, essa non potrà eseguirsi che mediante consegna del giovane alla famiglia o suo delegato.

Ove la famiglia nel termine accordato non fosse sollecita di ritirarlo, ed urgesse di dare eseguimento all' espulsione, potrà il Rettore farlo accompagnare da un Istitutore a spese della famiglia medesima.

Il corredo dovrà sempre essere ritirato da essa.

188. Il Censore tiene un *Registro di disciplina*, su cui fa le note di merito e di demerito di ciascun Convittore e delle punizioni e de' premii.

In esso si farà il rinvio alle relazioni degli Istitutori, dei Professori o dei Direttori di studi che li riguardassero, alle lettere dei genitori che abbiano rapporto al loro reggimento, e alle note importanti del *giornale* di cui all' articolo seguente.

Sul registro di disciplina non si scriverà che d' intelligenza col Rettore.

189. Il Censore terrà poi un *registro giornale*, su cui farà giornalmente le notazioni e memorie riguardanti la condotta degli Istitutori, de'Convittori e di tutti gli addetti al servizio del Convitto.

Le annotazioni saranno fatte di seguito, e in ordine progressivo numerate.

Una rubrica o indice alfabetico del personale suddetto precederà il giornale del Censore, e ad ogni nome saranno aggiunti i numeri delle note che li riguardano.

190. Gli Istitutori, ogni qualvolta occorra, faranno relazione al Censore sulla condotta dei giovani, o su quanto esiga l' attenzione di lui intorno all' andamento del Convitto, ciascuno in ordine alla sua squadra o compagnia.

Il Censore, ove lo creda opportuno, potrà chiedere una relazione in iscritto.

191. Il Censore, richiesto, presenterà al Rettore sia il registro di disciplina, che il registro giornale, e la rubrica e i titoli a cui si fa in essa riferimento; e lo terrà informato delle cose più rilevanti.

192. Saranno da lui date tutte le particolari istruzioni agli Istitutori e alle persone addette al servizio del Convitto, circa la disciplina e la retta osservanza del regolamento e degli ordini superiori.

193. La sorveglianza che gli è attribuita dalla legge su tutte le persone addette al servizio del Convitto si estende anche alla condotta esterna; dovendo esser questa quale si addice a chi appartiene ad uno stabilimento, che ha l' alta missione dell' educazione morale e civile della gioventù.

XVI. Delle scuole interne.

194. A maggior comodo e raccoglimento dei Convittori di più tenera età l' insegnamento elementare è dato nell' interno del Convitto, da maestri risiedenti nel medesimo, che potranno ad un tempo aver l' ufficio d' Istitutori.

195. I maestri ed Istitutori sono nominati dalla Deputazione provinciale, inteso il parere del Consiglio Direttivo, a cui perciò saranno comunicate le domande e i titoli del concorso.

196. L' insegnamento sarà fatto a norma dei programmi e secondo le discipline portate dalle leggi e dai regolamenti governativi, e posto sotto la dipendenza dell' Autorità scolastica.

197. Le lezioni sono fatte nelle ore in cui hanno luogo quelle degli studii secondari, e così durante l'assenza degli altri Convittori dallo stabilimento.

198. Le scuole saranno affidate a due maestri muniti di patente scolastica, de' quali uno insegnerà la 1.ª e la 2.ª classe e l'altro la 3.ª e la 4.ª

In caso d'impedimento essi si rimpiazzeranno a vicenda, facendo le classi unite; finchè non vi siano Istitutori supplenti. Il Rettore tuttavia ha facoltà, potendo, di provvedere alla temporaria supplenza con altro mezzo.

199. Gli allievi Convittori interverranno all'esame con quelli delle altre scuole elementari e civiche.

I premii loro saranno assegnati dal Consiglio Direttivo sulla proposta de' maestri e tenuto conto dell'esito degli esami.

200. La distribuzione de' premii sarà pur fatta in comune con quella delle scuole elementari civiche a cui interverranno tutti i Convittori.

XVII. Istruzioni e studi facoltativi.

201. É permesso alle famiglie dei Convittori di far dare nel Convitto a proprie spese gl'insegnamenti particolari

Di lingue straniere,
Di musica strumentale e di canto,
Delle arti del disegno,
Del ballo e della scherma.

202. In tal caso darà il Rettore le disposizioni necessarie, perchè le lezioni particolari non riescano di disturbo agli altri o d'interruzione, o d'ostacolo agli studii principali del Convittore medesimo, o di pregiudizio all'ordine e alle discipline del Convitto.

203. In ogni caso le lezioni e lo studio di queste materie speciali dovranno farsi nelle ore della ricreazione, particolarmente della esterna; cioè allorquando gli altri Convittori sono fuori dello stabilimento.

204. Le lezioni e gli esercizi di queste materie sono, come ogni altro, soggetti alla sorveglianza disciplinare degli Istitutori e del Censore.

205. Gl'insegnanti non potranno altrimenti trattenersi coi giovani di cose estranee alle loro lezioni, sotto pena di non essere più ammessi a insegnare nello stabilimento.

206. Non è permesso nè agl'insegnanti, nè ai Convittori d'introdurre in Convitto altre persone, neppure allo scopo di coadiuvare lo studio o l'insegnamento, senza espressa licenza del Rettore o del Censore.

207. La provvista, la manutenzione e la cura di qualun-

que stromento riguardante questi studii particolari è pienamente a carico del Convittore.

208. Tuttavia dovranno questi oggetti essere introdotti in convitto sotto la sorveglianza degl' Istitutori, che ne daranno nota al Censore.

XVIII. Del servizio.

§. I. Nomine

209. Le persone addette al servizio dello stabilimento, cioè camerieri, cuoco, portinaio e simili sono alla prima fondazione nominate direttamente dalla Deputazione provinciale; in appresso sulla terna che darà il Rettore.

210. Esse sono obbligate alla piena osservanza del regolamento, ciascuno nella propria parte; e principalmente a quanto è determinato a' §§. seguenti, sotto pena d' ammonizione, sospensione e licenza, a norma dei casi.

211. L' ammonizione può loro esser fatta da tutti i Superiori a cui sono soggetti.

Il Rettore può sospenderli per tre giorni, il Consiglio Direttivo per tempo maggiore, e anche licenziarli.

Il licenziamento sarà sempre pronunziato ove trattisi di mancanze contro la fedeltà o contro il buon costume.

La sospensione importa la perdita del salario, e può estendersi anche a quella dell' alloggio e del vitto.

§. II. Servizio de' Camerieri

212. Un Cameriere sarà destinato al servizio di ciascuna Compagnia: ed uno alla cura degli oggetti da tavola, a mettere, servire e levare le mense; e ad eseguire tutte le commissioni di servizio generale.

213. Quelli destinati alle compagnie avranno la cura e la polizia di tutti i locali del piano in cui si trovano le compagnie loro.

214 Dovranno conseguentemente prima dell' alzarsi dei giovani trasportare l' acqua occorrente pei lavatoi e per gli altri bisogni dei Convittori e Superiori: e quindi (mentre i giovani vanno alle sale di studio e fuori del Convitto) scopare i dormitorii, le gallerie e le scale, arieggiarle, sprimacciare i letti e rifarli, e spolverare.

215. Fatta la polizia di cui sopra e quella delle altre stanze (appena lasciate libere dal Rettore, dal Direttore spirituale e dal Censore) attenderanno all' eseguimento delle commissioni che verranno loro date dai rispettivi Istitutori e dagli altri Superiori; e perciò rimarranno costantemente a loro disposizione, salve le ore di riposo che saranno a ciascuno assegnate dal Censore.

216. Durante il giorno attenderanno agli altri servizj che verranno loro ordinati e principalmente a tenere puliti e preparati per la sera i lumi e i fanali, che avranno cura di accendere alle ore indicate.

217. È proibito ai Camerieri, come a tutti gli addetti al servizio dello stabilimento, di trattenersi coi Convittori, ricevere ed eseguire loro commissioni, od accettare da essi qualsiasi dono o mercede ad insaputa degli Istitutori od altro superiore; dovendo dette commissioni essere date dai Convittori col mezzo degl' Istitutori.

218. I Camerieri e servienti tutti devono usare ai Convittori il massimo riguardo e rispetto; e dov' abbiano motivo di dolersene devono farlo direttamente al Censore.

219. Il Cameriere incaricato dei servizj estranei alle Compagnie ha gli ordini esclusivamente dal Rettore e dall' Economo: gli eseguisce però, come ogni altro, sotto la sorveglianza del Censore.

220. In caso d' impedimento di alcuno di loro i Camerieri sono tenuti a supplire anche al servizio di quello, secondo che verrà ordinato dal Censore, di concerto col Rettore ove la supplenza ecceda la durata d' un giorno.

221. Finchè i Convittori non sorpassino il numero di trenta il servizio del Cameriere estraneo alle compagnie sarà disimpegnato dagli altri due per turno, secondo le istruzioni che saranno date dal Rettore.

§. III. Servizio del Portinaio e Sarto.

222. Il portinaio deve assistere e vegliare all' ingresso dello stabilimento; nè può in alcun modo assentarsene senza permesso del Censore.

223. Occorrendo qualche servizio riguardante all' ingresso di persone o di merci darà avviso di campanello ai Camerieri, senza scostarsi dal suo posto.

224. Riceve e adempie le commissioni e imbasciate lasciate dagli estranei alle persone del Convitto e viceversa.

Non riceverà però quelle de' Convittori, nè farà loro quelle degli estranei che alla presenza o scienza degli Istitutori o altro Superiore.

225. Il portinaio dovrà anche fare l' ufficio di sarto, ed eseguire le minute riparazioni casalinghe dei corredi e degli abiti dei Convittori, le quali siano a carico dello stabilimento.

226. In tutti i casi le riparazioni verranno a lui ordinate dall' Istitutore o direttamente o col mezzo de' Camerieri, a cui verranno parimente restituiti gli oggetti racconci.

§. IV. Servizio del Cuoco.

227. Il cuoco riceve le ordinazioni direttamente dall' Eco-

nomo e, nell' esecuzione, è sotto la sorveglianza del Censore, per ciò che riguarda la parte igienica e disciplinare.

228. Egli deve aver somma cura della puntualità del servizio, e coopera coll' economo alla conciliazione della bontà coll' economia: che nasce, tanto dall' opportunità della scelta giornaliera delle vivande, quanto dall' impiego di tutti gli elementi che più urge di consumare, o che particolari circostanze rendono preferibili.

229. L' Economo procurerà che il cuoco usi una discreta varietà, avendo riguardo in particolar modo alla salubrità delle vivande, e facendo moderato uso di tutto ciò che possa coll' eccesso, ancorchè gradito, portar nocumento alla salute de' giovinetti.

230. Il cuoco userà ed esigerà da tutti gli altri servienti di cucina somma nettezza e polizia, nella persona, nel locale, negli utensili e nell' uso di essi.

231. Baderà che le minestre e pietanze riescano nella quantità necessaria; cioè le minestre e insalate, pe' superiori e Convittori e per la servitù, e le pietanze, pe' superiori e pe' Convittori.

Delle pietanze di sopranvanzo il cuoco e gli altri domestici useranno secondo gli ordini dell' Economo.

XIX. Disposizioni generali.

232. Tutti gli esercizj dello stabilimento sono regolati dall' orario, che farà annualmente il Consiglio Direttivo visti gli orarii degli stabilimenti scolastici; il quale resterà affisso nelle gallerie di ciascuna compagnia.

233. Il Consiglio Direttivo potrà in ogni tempo e secondo le circostanze modificare in tutto o in parte il presente regolamento. Le modificazioni però e i cambiamenti dovranno riportare l' approvazione della Deputazione Provinciale.

234. Le relazioni e dipendenze che col Regolamento 25 agosto 1860. e specialmente cogli articoli 5. 7. 8. 17. il Consiglio Direttivo dei convitti nazionali ha verso il Ministro di pubblica istruzione, saranno dal Consiglio Direttivo usate verso la Deputazione provinciale.

235. Il Rettore provvede ne' casi speciali ad ogni esigenza non contemplata nel regolamento; e promuove, occorrendo, nelle cose d' ordine generale le deliberazioni del Consiglio Direttivo, o le aggiunte necessarie al regolamento medesimo.

FINE.

Letto, discusso e ad unanimi voti adottato dal Consiglio Direttivo in pieno numero congregato.

Macerata 21 *Novembre* 1862.

Conte L. LAZZARINI COMPAGNONI Consigliere Provinc.
P. Avv. Prof. GIULIANI Consigliere Comunale
Prof. F. CHIARELLA Rettore
Dott. A. Canonico CRISTOFANELLI Direttore Spirituale
VINCENZO SALA Censore

INDICE DELLE MATERIE

